

FOGLIO INFORMATIVO DEL PRODOTTO – N. 1 del 18/01/2011, aggiornato al 27/09/2016.

Compilare nel caso di offerta fuori sede - dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Nome/denominazione: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____ e-mail: _____

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività di Confidi Veneto consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a prima richiesta, volte a favorire il finanziamento delle imprese socie/clienti da parte di Banche convenzionate.

La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Nel caso in cui il Socio (debitore principale) risulti inadempiente, la Banca finanziatrice procederà all'escussione del debito. Esaurite le procedure di recupero, e nel caso il Confidi abbia adempiuto ai propri obblighi di garanzia nei confronti della Banca, esso potrà surrogarsi alla Banca e rivalersi nei confronti del debitore principale e dei suoi garanti.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

PRIMA DELL'ESAME DELLA DOMANDA:

1) *Adesione "una tantum"* (di cui € 75,00 di azioni rimborsabili al recesso): **€ 200,00**

2) *Istruttoria domanda di garanzia:*

Finanziamenti ≤ 25.000	Finanziamenti ≤ 50.000	Finanziamenti ≤ 100.000	Finanziamenti > 100.000
€ 100,00	€ 150,00	€ 200,00	€ 300,00

Per rinnovi linee a breve:

€ 25,00	€ 50,00	€ 75,00	€ 100,00
----------------	----------------	----------------	-----------------

3) *Corrispettivo per individuazione migliori condizioni finanziarie (rimborsabile in caso di esito negativo):*

Finanziamenti ≤ 25.000	Finanziamenti ≤ 50.000	Finanziamenti ≤ 100.000	Finanziamenti > 100.000
€ 50,00	€ 100,00	€ 150,00	€ 200,00

TRATTENUTE ALL'EROGAZIONE:

4) *Commissione percentuale di garanzia:*

Rating Confidi Veneto:	Breve termine 12 mesi, (una tantum, sull'accordato)		Rateale chirografario, (una tantum, sull'accordato x numero anni)		Rateale ipotecario, (una tantum, sull'accordato x numero anni)
	Sussidiaria	Prima richiesta Fondo PMI L. 662/96	Sussidiaria	Prima richiesta Fondo PMI L. 662/96	
1	0,60	0,40	0,60	0,36	0,10
2	0,75	0,50	0,70	0,42	0,15
3	1,10	0,60	0,80	0,48	0,20
4¹	1,60	0,70	1,00	0,60	0,25
Oltre:	2,00	0,80	1,00	0,60	0,25

5) *Consulenza annuale sulla linea a breve garantita: 0,50%* sull'accordato, di qualsiasi importo.

6) *Deposito cauzionale infruttifero*, restituibile all'estinzione della garanzia, calcolato sull'erogato:

- Finanziamenti controgarantiti: **1,20%**
- Finanziamenti non controgarantiti: **2,00%**
- Finanziamenti ipotecari: **1,00%**

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Recesso: Il Socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia stessa.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: 90 giorni.

Procedure di Reclamo: Il Socio può presentare reclamo all'Ufficio Reclami del Confidi, per lettera raccomandata A/R o per via telematica (Via Sommacampagna, 63/h – 37137 VERONA / direzione@confidi.veneto.it). L'Ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Socio può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)². Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi³. Il Confidi mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF.

LEGENDA

Debitore Principale: è il soggetto (il Socio) di cui il Confidi garantisce l'adempimento.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definite PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Socio: il soggetto che ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi stesso.

Spese per comunicazioni periodiche: sono le spese a carico del socio per le comunicazioni inviate annualmente dal confidi solo nel caso in cui la commissione applicata dal confidi per la concessione della garanzia viene corrisposta periodicamente.

¹ In questa classe vengono inserite anche le start-up (delibera del 13/05/2011).

² Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

³ Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.